

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° agosto 2013

Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano:

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013;**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013.**

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale 528
3000 Berna 25
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare I	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Disposizioni transitorie	
Art. 19	Disposizioni transitorie dal piano di base I	9
7	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

-
- Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.
-
- Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.
-
- Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
Al 1° gennaio trasmette il datore di lavoro alla Cassa pensioni Posta, senza riguardo del grado d'occupazione, le componenti salariali variabili, accumulate durante l'anno decorso, da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva una invalidità parziale, il totale delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante l'anno civile.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	4.50	7.00	9.00	6.00
35 – 44	5.00	8.25	10.00	8.00
45 – 54	5.50	9.00	12.25	13.50
55 – 65	6.00	9.25	14.00	14.00

Il piano complementare I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	2.00	3.00

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare I

Nel piano complementare I sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettere g e h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 70% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPGA. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPGA. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	15	464	45
24	30	499	46
25	46	535	47
26	62	571	48
27	78	608	49
28	95	646	50
29	111	685	51
30	129	724	52
31	146	764	53
32	164	805	54
33	182	847	55
34	201	892	56
35	220	937	57
36	242	984	58
37	265	1031	59
38	288	1080	60
39	312	1129	61
40	336	1179	62
41	361	1231	63
42	386	1283	64
43	412	1337	65
44	438		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (724%*40 000)	CHF 289 600
– riscatto possibile (289 600–120 000)	CHF 169 600

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	11	18	24	31	38	46	46	42	84	130	177	227	281	338	
27	7	14	22	30	39	48	58	47	44	89	137	186	239	296	356	
28	9	17	27	37	47	58	70	48	46	93	144	196	251	311	374	
29	10	21	32	43	56	69	83	49	49	98	151	205	264	327	393	
30	12	24	37	50	64	80	96	50	51	103	158	215	276	343	412	
31	13	27	42	57	73	90	109	51	53	107	166	225	289	359	431	
32	15	30	47	64	82	101	122	52	56	112	173	236	302	375	451	
33	17	34	52	71	91	113	135	53	58	117	181	246	316	392	471	
34	18	37	57	78	100	124	149	54	61	122	189	257	330	409	491	
35	20	41	63	85	110	136	163	55	63	128	197	268	344	426	512	
36	22	44	68	93	119	148	178	56	66	133	205	279	358	444	533	
37	24	48	74	101	129	160	192	57	69	138	214	290	373	462	555	
38	26	52	80	108	139	173	207	58	71	144	222	302	387	480	577	
39	28	55	86	116	149	185	223	59	74	149	231	314	403	499		
40	29	59	92	125	160	198	238	60	77	155	240	326	418			
41	31	63	98	133	171	211	254	61	80	161	249	338				
42	33	67	104	141	181	225	270	62	83	167	258					
43	35	71	110	150	192	239	287	63	86	173						
44	38	76	117	159	204	253	303	64	89							
45	40	80	123	168	215	267	321									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (173%*40 000)	CHF 69 200
– riscatto possibile (69 200–20 000)	CHF 49 200

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 **Importi limite**

Vedi allegato a parte.

Art. 16 **Interessi**

Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	5.01
59	5.11
60	5.22
61	5.33
62	5.44
63	5.57
64	5.70
65	5.85
66	6.00
67	6.17

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 **Tasse**

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Disposizioni transitorie

Art. 19 Disposizioni transitorie dal piano di base I

Se la persona assicurata nel piano complementare I sottostà al piano di base I, il presente piano complementare I riprende le disposizioni transitorie del piano di base I (capitolo 6).

7 Entrata in vigore

Art. 20 Entrata in vigore

Il piano complementare I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010 è sostituito dal presente piano complementare I, che entra in vigore il 1° agosto 2013.

